

ALLEGATO A

Bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della Sottomisura 214.a "Pagamenti Agroambientali".

1. Codice Misura.....	3
2. Denominazione della misura.....	3
3. Denominazione della sottomisura	3
4. Azioni Attivate	3
5. 214. a1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica	3
5.1 Interventi ammissibili al finanziamento	3
5.2 Ulteriori specifiche	3
5.3 Limitazioni ed esclusioni	3
5.4 Beneficiari.....	4
5.5 Ulteriori specifiche	4
5.6 Forme del sostegno	4
5.7 Localizzazione degli interventi.	5
5.8 Condizioni di accesso.....	5
5.9 Impegni specifici collegati all'azione	5
5.10 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale	6
6. 214. a2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata	6
6.1 Interventi ammissibili al finanziamento	6
6.2 Ulteriori specifiche	6
6.3 Limitazioni ed esclusioni	6
6.4 Beneficiari.....	7
6.5 Forme del sostegno	7
6.6 Localizzazione degli interventi.....	7
6.7 Condizioni di accesso.....	8
6.8 Impegni specifici collegati all'azione	8
6.9 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale	9
7. Condizioni di accesso relative ai beneficiari di tutte le azioni	9
8. Criteri di selezione delle domande	9
9. Relazioni con le precedenti misure agroambientali e combinazione e cumulo di diversi impegni	12
10. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi	12
11. Rispetto degli impegni specifici	13
12. Riduzioni ed esclusioni	13
13. Trasformazione degli impegni tra azioni della stessa misura	13
14. Calcolo delle superfici in caso di colture arboree	13
15. Adempimenti procedurali	13
15.1 Fasi del Procedimento	14
15.2 Presentazione delle domande di pagamento.....	14
15.3 Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento	14
15.4 Costituzione del fascicolo aziendale.....	15
15.5 Luogo e Modalità e di presentazione delle domande.....	15
15.6 Termini per la presentazione delle domande	16
15.6.1 Domande di aiuto e pagamento annualità 2014	16
15.7 Domande di rinnovo reg. CEE 2078/92 e reg. (CE) n. 1257/99.....	16
15.8 Domande di ampliamento	16

15.9 Comunicazioni per cause di forza maggiore.....	16
15.10 Recesso/Trasferimento impegno/Subentro	16
15.11 Rinunce	17
15.12 Integrazione documentale.....	17
15.13 Adempimenti istruttori	17
15.14 Istruttoria recupero	17

1. Codice Misura

Il codice della misura è il 214.

2. Denominazione della misura

Pagamenti agro-ambientali (art.36, lettera a), punto iv/ art.39 Reg. (CE) 1698/05)

3. Denominazione della sottomisura

214 a Pagamenti agroambientali

La sottomisura prevede pagamenti per impegni agroambientali, messi in opera volontariamente da agricoltori o altri soggetti gestori del territorio. Gli impegni, di durata quinquennale, sono assunti a fronte della corresponsione di un pagamento forfetario versato annualmente per compensare i costi aggiuntivi ed i minori ricavi sostenuti dal beneficiario nel rispettare i disciplinari di produzione o le condizioni previste nell'ambito delle diverse azioni agroambientali descritte di seguito.

4. Azioni Attivate

214. a1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica.

214. a2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata.

214. a3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali: interventi b) e d).

214. a4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità.

5. 214. a1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica

L'azione ha la finalità di sostenere l'introduzione o il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica, consistenti nell'esclusione dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa delle colture, oltre che nell'adozione di pratiche agronomiche relative alla gestione delle superfici coltivate (es. avvicendamenti, rotazioni, sovesci, fasce inerbite ecc.). Gli aderenti all'azione devono pertanto impegnarsi per un quinquennio al rispetto dei vincoli previsti dai regg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008.

5.1 Interventi ammissibili al finanziamento

L'impegno, di durata quinquennale, prevede il rispetto delle tecniche di produzione biologica definite dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008.

5.2 Ulteriori specifiche

L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie dell' UTE in possesso del beneficiario, e per la quale è stato assunto l'impegno.

5.3 Limitazioni ed esclusioni

Non sono ammesse le UTE miste, fatto salvo quanto previsto al punto 5.5 "Ulteriori specifiche".

Il premio è concesso unicamente per le superfici agricole coltivate dal beneficiario, presenti all'interno del Piano annuale di produzione (PAP), e facenti capo all'UTE per cui è stato assunto l'impegno.

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro, eccettuate le categorie di colture ortive per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro; in ogni caso non saranno liquidati importi inferiori ad euro 300.

Se nel corso del quinquennio la superficie ad impegno ammessa a pagamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei pagamenti ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora, a causa della diminuzione delle superfici e dei relativi pagamenti, non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti fino a quel momento.

Il richiedente può non richiedere, con la domanda di aiuto o di ampliamento (per le nuove superfici acquisite), il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE considerata; tali superfici non possono più essere oggetto di successivo pagamento per l'intera durata dell'impegno.

Ai sensi dell'art.10 comma 6 del Reg. (CE) 1975/2006 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppur aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiori.

Il premio per le colture foraggere avvicendate e permanenti (compresi i pascoli), collegate all'allevamento condotto con il metodo biologico, è concesso esclusivamente alle UTE con consistenza minima dell'allevamento uguale a 5 UBA, presenti in azienda per i 12 mesi di riferimento della domanda. Ove un' UTE è situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

5.4 Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile ed enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione biologica definito dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008.

5.5 Ulteriori specifiche

Sono ammessi gli imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile ed enti pubblici gestori di aziende agricole:

- iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici, (sez. 1.1, 1.3 e 1.2. Per la sezione 1.2 che comprende le aziende miste l'UTE per quanto riguarda i terreni deve essere condotta interamente con il metodo biologico e l'allevamento convenzionale);
- iscrivibili all'elenco regionale toscano (a condizione che la protocollazione informatica nel sistema di ARTEA della prima notifica sia antecedente o concomitante alla presentazione della domanda di aiuto). Sono inseriti nella graduatoria degli ammissibili a beneficio coloro per i quali l'inserimento nel sistema informatico ARTEA dell'attestazione di idoneità (ID 330) certificata dall' Organismo di Controllo, ai sensi del D.Lgs.220/95, sia avvenuta entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto o sia avvenuta l'iscrizione nell'elenco, tramite decreto del competente settore, verificata al momento della stesura della graduatoria degli ammissibili a beneficio, in assenza dell'iscrizione o dell'attestazione di idoneità si procede allo scorrimento della stessa;
- iscritti agli elenchi degli operatori biologici (sez. 1.1, 1.3 e 1.2. Per la sezione 1.2 che comprende le aziende miste l'UTE per quanto riguarda i terreni deve essere condotta interamente con il metodo biologico e l'allevamento convenzionale), di altre regioni con riferimento alle particelle ricadenti nel territorio toscano. A tal fine è fatto obbligo di compilare, tramite sistema informativo ARTEA, l'opportunità denominata PAP ed eventualmente anche il PAP zootecnico e di indicare la propria posizione di iscrizione nel relativo elenco regionale.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di aiuto.

5.6 Forme del sostegno

Il pagamento viene determinato annualmente in base alla superficie coltivata, riportata in domanda, per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento, nel rispetto delle categorie di coltura sotto riportate e dettagliate nel Piano annuale di produzione (PAP) e nel piano colturale a particella della DUA con le codifiche del sistema informativo ARTEA:

COLTURE	Introduzione Importo euro/ha	Mantenimento Importo euro/ha
VITE	720	650
OLIVO	600	500
FRUTTIFERI E FLORO-VIVAISMO	840	700
CASTAGNO DA FRUTTO	480	400
CEREALI	160	150
MAIS	250	230
INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	150	140
LEGUMINOSE DA GRANELLA	115	100
FORAGGERE (escluso pascoli)	125	125
FORAGGERE, collegate all'allevamento biologico, aventi un carico da 0,30 UBA a 1 UBA/ha	212	212
FORAGGERE, collegate all'allevamento biologico, aventi un carico da >1 a 2 UBA/ ha	300	300
PASCOLI, collegati con allevamento biologico, aventi carico da 0,30 UBA a 1 UBA/ha	87	87
PASCOLI, collegati con allevamento biologico, aventi carico da >1 a 2 UBA/ ha	175	175

POMODORO DA INDUSTRIA	480	390
ORTIVE E OFFICINALI	480	390

Le superfici ammesse a pagamento devono essere effettivamente coltivate nell'annualità di riferimento ed essere presenti all'interno del PAP. Ai fini dei pagamenti, ARTEA assumerà come valido l'ultimo PAP o modifica di PAP presentato dall'azienda nell'annualità della domanda di pagamento.

Ai fini della determinazione del carico di bestiame si fa riferimento all'insieme delle superfici, foraggiere e pascoli e ai soli allevamenti biologici.

Le superfici a pascolo magro sono così considerate:

- 1) le superfici a pascolo arborato si conteggiano, al netto delle tare, per la determinazione del carico di UBA e non sono ammissibili a pagamento;
- 2) le superfici a pascolo con roccia affiorante si conteggiano, al netto delle tare, per la determinazione del carico di UBA e sono ammissibili a pagamento.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura.

Il pagamento può essere concesso solo alle superfici sulle quali è stato portato a termine un ciclo colturale ordinario concluso con la raccolta delle produzioni.

Per introduzione, ai fini dei pagamenti agroambientali, si deve fare riferimento ai periodi di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto, così come previsto dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, indipendentemente dalle eventuali modifiche del periodo di conversione disposte dall'Organismo di controllo. L'introduzione va considerata in riferimento allo stato della particella nel momento di ricezione della domanda di aiuto.

5.7 Localizzazione degli interventi.

L'azione è ammissibile su tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo 5.3.

5.8 Condizioni di accesso

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile ed enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione biologica definito dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 5.5.

5.9 Impegni specifici collegati all'azione

Il beneficiario ha l'obbligo:

- di presentare la DUA;
- della raccolta del prodotto;
- di effettuare le analisi del suolo entro 18 mesi dall'inizio del periodo di impegno;
- di ripetere le analisi del suolo nell'ultimo anno di impegno o ultima campagna agraria in cui si esaurisce il quinquennio di impegno;
- di effettuare le analisi del suolo in ragione dell'ampliamento delle superfici ad impegno entro 4 mesi dalla domanda di ampliamento. In presenza di ampliamento impegno nell'anno immediatamente successivo alla domanda iniziale, le analisi devono essere effettuate entro i 18 mesi con riferimento alla domanda iniziale;
- di consentire la presa visione della documentazione delle analisi del suolo per il monitoraggio da parte della Regione Toscana;
- della tenuta di tutta la documentazione a dimostrazione delle condizioni di accesso e dei criteri di selezione per tutto il periodo dell'impegno;

L'iscritto ad un elenco degli operatori biologici di un'altra regione deve compilare, tramite sistema informativo ARTEA, l'opportunità denominata PAP ed eventualmente anche il PAP zootecnico ed indicare la propria posizione di iscrizione nel relativo elenco regionale.

Per l'effettuazione delle analisi sopra previste, obbligatorie anche in assenza di concimazione o in presenza di altre tecniche agronomiche che abbiano la finalità di apportare elementi nutritivi alle piante, si deve tener conto delle relative indicazioni regionali di cui all'allegato B del decreto dirigenziale n. 1661/2010.

5.10 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale

Il pagamento è determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda e per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento.

Non sono ammessi pagamenti inferiori a euro 300. Fatto salvo le richieste di ampliamento che risultano ammissibili anche per importi inferiori.

Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni:

- per pagamenti da euro 20.000 a euro 50.000 viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 euro;
- per pagamenti da euro 50.001 a euro 100.000 viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 euro;
- per pagamenti da euro 100.001 viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 euro.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali.

6. 214. a2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata

L'azione ha la finalità di sostenere l'introduzione e/o il mantenimento del metodo dell'agricoltura integrata, così come definita in regione Toscana dalla l.r. 15/04/1999 n.25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole" che istituisce un marchio 'Agriqualità' per identificare i prodotti ottenuti secondo metodi a minor impatto ambientale. L'esigenza di sostenere in Toscana l'adozione di pratiche di agricoltura integrata deriva dalla necessità di ridurre l'impatto ambientale delle pratiche agricole, in particolare nelle zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati, in quelle in cui appare necessario salvaguardare le risorse idriche e in quelle di maggior pregio ambientale, in cui è importante proteggere la biodiversità.

6.1 Interventi ammissibili al finanziamento

L'impegno, di durata quinquennale, prevede il rispetto dei disciplinari di produzione integrata definiti dalla Regione Toscana.

6.2 Ulteriori specifiche

L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie dell'UTE in possesso del beneficiario e per la quale è stato assunto l'impegno.

6.3 Limitazioni ed esclusioni

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro, eccettuate le categorie di colture ortive per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro; in ogni caso non saranno liquidati importi inferiori ad euro 300.

Se nel corso del quinquennio la superficie ammessa a pagamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei pagamenti ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora a causa della diminuzione delle superfici e dei relativi pagamenti non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti fino a quel momento.

Il richiedente può non richiedere, con la domanda di aiuto o di ampliamento (per le nuove superfici acquisite), il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE considerata; tali superfici non possono più essere oggetto di successivo pagamento per l'intera durata dell'impegno.

Ai sensi dell'art.10 comma 6 del Reg. (CE) n. 1975/2006 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppur aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiori.

Sono ammissibili esclusivamente le domande riferite ad UTE ricadenti:

a) nelle seguenti zone :

- SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE, alle aree protette e contigue, ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati".

b) oppure nella restante parte del territorio regionale, purché il richiedente sia concessionario o fornitore ai sensi della L.r. n. 25/99 (Norme sui prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata) per qualsiasi prodotto ammissibile alla certificazione.

In caso di fornitore gli estremi del contratto o contratti di fornitura o gli estremi del documento per lo status di socio fornitore rilasciato dal concessionario devono essere inseriti nella DUA, comprensivi di copia elettronica dei documenti originali, ai fini della valutazione delle condizioni di accesso o dei criteri di selezione. In presenza di contratti annuali di fornitura questi, per l'annualità a cui si riferiscono, devono essere inseriti in DUA pena la decadenza dall'aiuto.

Lo status di concessionario o fornitore deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

c) oppure che comprendono superfici coltivate a tabacco ricadenti nelle aree a criticità ambientale individuate nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

Provincia di Arezzo: Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Castiglion Fiorentino, Civitella Valdichiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Lucignano, Monterchi, Monte San Savino, Marciano della Chiana, Poppi e San Sepolcro;

Provincia di Siena: Cetona, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita di Siena.

Ove un' UTE è situata nella zona di confine tra due o più regioni, sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano, sulle quali si applica il disciplinare di produzione integrata della regione Toscana.

6.4 Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione integrata.

6.5 Forme del sostegno

Il pagamento viene determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento, nel rispetto delle categorie di coltura sotto riportate e dettagliate nel piano colturale a particella della DUA con le codifiche del sistema informativo ARTEA:

COLTURE	Importo euro/ha
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTICOLE E FLORO-VIVAISMO	420
CEREALI	100
MAIS DA GRANELLA	130
COLTURE INDUSTRIALI e OLEAGINOSE	80
TABACCO con impegni aggiuntivi VARIETÀ KENTUCHY	995*
TABACCO con impegni aggiuntivi VARIETÀ V. BRIGHT ED ALTRE	957*
LEGUMINOSE DA GRANELLA	70
FORAGGERE	60
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE E OFFICINALI	280

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura.

Il pagamento può essere concesso solo alle superfici sulle quali è stato portato a termine un ciclo colturale ordinario concluso con la raccolta delle produzioni.

* Tale importo è concesso esclusivamente nelle aree a criticità ambientale ricadenti nella Val di Chiana e Valtiberina di cui alla lettera c) del paragrafo 6.3. e solo per la coltura del tabacco ottenuta nel rispetto degli impegni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6.8.

6.6 Localizzazione degli interventi

L'azione è ammissibile su tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo 6.3.

6.7 Condizioni di accesso

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, enti pubblici gestori di aziende agricole che introducono o mantengono nelle UTE soggette ad impegno il metodo di produzione integrata così come definito dalla l.r. 15/04/1999 n.25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole", nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo 6.3.

Le condizioni di accesso devono essere possedute alla ricezione della domanda.

6.8 Impegni specifici collegati all'azione

a) Il beneficiario ha l'obbligo:

- di presentare la DUA;
- di presentare la documentazione prevista al successivo paragrafo 18.12 "Integrazione documentale secondo le specifiche modalità;
- della raccolta del prodotto;
- di effettuare le analisi del suolo entro 18 mesi dall'inizio del periodo di impegno;
- della stesura del piano annuale di fertilizzazione;
- di ripetere le analisi del suolo nell'ultimo anno di impegno o nell'ultima annata agraria in cui si esaurisce il quinquennio di impegno;
- di effettuare le analisi del suolo in ragione dell'ampliamento delle superfici ad impegno entro 4 mesi dalla domanda di ampliamento. In presenza di ampliamento impegno nell'anno immediatamente successivo alla domanda iniziale, le analisi devono essere effettuate entro i 18 mesi con riferimento alla domanda iniziale;
- di consentire la presa visione della documentazione delle analisi del suolo per il monitoraggio da parte della Regione Toscana;
- di rispettare i disciplinari di produzione integrata, approvati dalla Regione Toscana, relativi alla globalità delle tecniche produttive adottate per ciascuna coltura effettuata e alle modalità di conduzione delle superfici non coltivate ed extraagricole e di adeguarsi agli aggiornamenti degli stessi;
- di tenere ed aggiornare i registri aziendali nei quali siano riportati cronologicamente l'acquisto, l'utilizzo e le rimanenze dei prodotti impiegati, nonché date e modalità degli interventi colturali; le registrazioni riguardano tutti gli interventi fatti in ambito aziendale. Per i concessionari del marchio istituito ai sensi della L.R. 25/99 è sufficiente la tenuta della documentazione di registrazione di autocontrollo di cui al Regolamento regionale di attuazione della l.r. 25/99. Per le modalità di tenuta dei registri si rimanda alla delibera di G.R. n.221/2001 e s. m.e i;
- di conservare i registri per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno;
- di conservare le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati in azienda per gli interventi colturali e la documentazione prevista dai disciplinari per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno;
- della tenuta di tutta la documentazione a dimostrazione delle condizioni di accesso e dei criteri di selezione per tutto il periodo di impegno.

Impegni aggiuntivi per la coltura del tabacco nelle aree a criticità ambientale:

b) Il beneficiario oltre agli obblighi di cui alla lettera a) deve:

- Ridurre di almeno il 30% le unità di azoto rispetto all'ordinarietà e di almeno il 26% rispetto al disciplinare di produzione integrata, quindi la quantità massima prevista per la varietà kentucky è di 119 Kg/ha /anno, per la varietà V.Bright ed altre è di 74 Kg/ha /anno ulteriormente ridotta a 50 Kg/ha/anno;
- Realizzare in pre-trapianto un intervento di controllo delle piante infestanti utilizzando erbicidi chimici a classe tossicologica Xi o Nc a dosi dimezzate rispetto al disciplinare di produzione integrata;
- Realizzare sulla fila un solo intervento di controllo delle piante infestanti con erbicidi chimici a dosi dimezzate rispetto a quanto indicato in etichetta;
- Completare il controllo delle infestanti in campo con due sarchiature meccaniche e un passaggio manuale
- Predisporre un piano di irrigazione che tenga conto delle diverse fasi fenologiche della coltura del tabacco, della struttura fisica e dell'umidità del terreno e dell'andamento climatico;
- Determinare il bilancio idrico della coltura considerando gli elementi di cui al precedente impegno;
- Monitorare l'umidità del suolo mediante l'uso di strumenti tensiometrici e/o altri strumenti comunque adeguati allo scopo;
- Frazionare gli interventi irrigui in almeno 11 adacquamenti,;

- Garantire una riduzione di almeno il 25% del volume di adacquamento stagionale rispetto all'ordinarietà, per cui per la varietà Kentucky il volume irriguo massimo stagionale da distribuire è pari a 1950 mc/ha e per la varietà V. bright ed altre è pari a 2.569 mc/ha/, mediante l'installazione di un contatore all'ingresso degli impianti di irrigazione.

Per l'effettuazione delle analisi sopra previste e la realizzazione del piano di fertilizzazione si deve tener conto delle relative indicazioni regionali.

I registri disponibili nel sistema informativo ARTEA devono essere stampati dai detentori dei fascicoli aziendali e consegnati ai richiedenti ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente bando.

6.9 Forma del sostegno, modulazione del pagamento, minimale e massimale

Il pagamento è determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento.

Non saranno ammessi pagamenti inferiori a euro 300. Fatto salvo le richieste di ampliamento che risultano ammissibili anche per importi inferiori.

Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni:

- per pagamenti da euro 20.000 a euro 50.000 viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 euro;
- per pagamenti da euro 50.001 a euro 100.000 viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 euro;
- per pagamenti da euro 100.001 viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 euro.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali.

7. Condizioni di accesso relative ai beneficiari di tutte le azioni

Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- 2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Il possesso delle condizioni sopra specificate deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I controlli vengono effettuati secondo quanto stabilito dal punto 19 lett. G della Delibera di Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 1058.

Nel caso di sentenze penali di cui al punto 1, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o, se presente, del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o, se presente, del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

8. Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a premio ed indennità pluriennali.

I criteri sotto riportati – utili ai fini della produzione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi – vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro. Nel caso in cui, a seguito di successivi ed eventuali controlli, risulti un punteggio complessivo diverso da quello che ha consentito l'accesso in graduatoria e la finanziabilità della domanda di aiuto, si procede al ricalcolo del punteggio della domanda stessa con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento. Qualora tale

difficoltà comporti il posizionamento della domanda in graduatoria al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la domanda viene dichiarata decaduta e si procede al recupero delle somme già percepite. Nel caso in cui la dotazione finanziaria di una data misura sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di parità di punteggio si applica il seguente criterio di precedenza:

1. minor importo di contributo concedibile;
2. a parità di importo: data di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

I. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Richiedenti soci diretti o indiretti (*) di una Organizzazione di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo, riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 o Reg. (CE) n. 1234/07 con un Programma Operativo;	punti 3
---	---------

(*) Per "socio indiretto" si intende un socio facente parte di una società socia dell'OP;

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

II. Adesione alle azioni della sottomisura 214 a

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) adesione all'azione a.1 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica':	punti 10
b) adesione all'azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata':	punti 1
c) nel caso di adesione all'azione a.3 'Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali':	
c.1 UTE ricadenti nelle zone di pianura per una superficie > al 20 % (**):	punti 12
c.2 UTE ricadenti nelle zone di pianura per una % < al 20% o nelle altre zone:	punti 9
d) nel caso di adesione all'azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità	
d.1 Uso di compost di qualità di qualsiasi provenienza:	punti 1
d.2 Uso di solo compost di qualità prodotto ed acquistato entro 70 Km di raggio dall'UTE di utilizzazione:	punti 5
e) nel caso di adesione all'azione a.5 'Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%':	punti 5

(**) si fa riferimento alla classificazione ISTAT

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b sono alternativi e cumulabili con i punteggi di cui alle lettere II.c, II.d e II.e nel limite di punti 13.

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

III. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) % di UTE ricadente nelle zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIC; • ZPS; • aree protette; • SIR: <p>per una superficie pari ad almeno:</p>	<p>da 20% a 50% punti 1 > di 50% a 75% punti 2 > di 75% punti 3</p>
---	--

<p>b) % di UTE ricadente nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) per una superficie pari ad almeno:</p>	<p>da 20% a 40% punti 5 > di 40% a 60% punti 8 > di 60% a 80% punti 10 > di 80% punti 12</p>
---	---

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b sono cumulabili nel limite di punti 14
Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

IV. Adesione ai progetti integrati territoriali (PIT) adottati dal PLSR
il punteggio è attribuito nel seguente caso:

<p>Il richiedente aderisce ad un PIT</p>	<p>Punti 1</p>
--	----------------

V. Assenza finanziamenti pregressi
il punteggio è attribuito nel seguente caso:

<p>Il richiedente non ha percepito aiuti pubblici nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda con riferimento al Reg. CEE 2078/92, alla misura/sottomisura/azione 6 'Misure Agroambientali' del PSR 2000/2006 e alla misura/sottomisura/azione 214.a, "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007/2013.</p>	<p>punti 3</p>
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica d'ufficio da parte di ARTEA

VI. Certificazioni
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) il richiedente è stato iscritto o era iscrivibile per la prima volta, all'elenco regionale toscano dei produttori biologici (L.r. 49/97) successivamente al 30 giugno dell'anno precedente la domanda di aiuto riferita all'azione a.1</p>	<p>punti 2</p>
--	----------------

<p>b) il richiedente è un concessionario del marchio "Agriqualità" ai sensi della l.r.25/99 o fornitore di un concessionario:</p>	<p>punti 2</p>
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto
Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti le cui UTE ricadono all'interno dei casi previsti alle lettere III.a, III.b.
I punteggi delle lettere VI.a e VI.b sono alternativi tra di loro all'interno delle aree di cui al punto III.
Il punteggio della lettera VI.a è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".
Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" ed aderiscono al sistema "Agriqualità".

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA.

VII. Presenza di allevamenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n.834/2007 con una consistenza media annuale (***) di stalla di almeno 7 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 4
b) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura integrata ai sensi della L.r. n. 25/99 con una consistenza media annuale (***) di stalla di almeno 7 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 3

(***) la media annuale è riferita all'annualità precedente

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

I punteggi dei punti VII.a e VII.b sono alternativi.

Verifica d'ufficio da parte di ARTEA.

9. Relazioni con le precedenti misure agroambientali e combinazione e cumulo di diversi impegni

Gli impegni assunti in base al regolamento CEE 2078/92 (misura F) e al regolamento CE 1257/99 misura 6 (f) del PSR 2000 – 2006 della Regione Toscana devono essere conclusi nell'ambito di quanto stabilito dai relativi bandi di attuazione.

I beneficiari delle misure agroambientali di cui al regolamento CE 1257/1999 possono aderire alla sottomisura 214 azioni a1 e a2 del PSR 2007-2013 solo se titolari di domande di adesione al reg. (CE) n. 1257/99 misura 6 (f) del PSR 2000 – 2006 della Regione Toscana azione 6.5.1 "Sospensione delle pratiche agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito per la durata di 10 anni".

I beneficiari della misura agroambientale F "Ritiro ventennale dei seminativi" di cui al regolamento Reg. CEE 2078/92 possono aderire alla sottomisura 214 azioni a1 e a2 del PSR 2007-2013.

La combinazione dei vari impegni agroambientali è consentita nei seguenti casi:

1. è ammessa la combinazione di qualsiasi azione con l'azione 214 b 1. "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità";

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 " indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti nell'allegato 1 del Reg. (CE) n.1698/2005 per l'attuazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Infine è ammessa la combinazione degli aiuti previsti dall'articolo 10 'Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi' del D.M. 29 luglio 2009 recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del reg. (CE) n.73/2009 e dalle azioni 214 a1 e a2, dal momento che tale combinazione non supera in nessun caso il massimale fissato dall'allegato 1 del reg. (CE) n. 1698/2005.

10. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi

I requisiti sulla condizionalità cui si fa riferimento nel presente bando corrispondono a quelli previsti dal reg. (CE) n. 73/09.

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 (allegato 3 del PSR Toscana reperibile nel sito web della Regione Toscana in corrispondenza del bando per l'annualità di riferimento), in relazione al relativo Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.e agli atti regionali di attuazione.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei fitosanitari e dei requisiti obbligatori supplementari previsti dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013 comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

L'art. 46 del reg.(CE) n.1974/2006 prevede una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma dei pagamenti agroambientali, al fine di garantire l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti prescritti dalla legislazione.

A partire dal 2012 è prevista un'ulteriore clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni per i pagamenti agroambientali se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Se tali adeguamenti non sono accettati dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

11. Rispetto degli impegni specifici

Ai sensi dell'art.18 del Reg. (UE) n. 65/2011, il mancato rispetto degli impegni comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza specifica, secondo i criteri e le modalità approvate con delibera di G.R. n. 1243/2012 e s.m.i.

12. Riduzioni ed esclusioni

Il calcolo per le riduzioni o le esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del reg. (UE) n. 65/2011.

13. Trasformazione degli impegni tra azioni della stessa misura

E' autorizzata alle condizioni di cui all'art.27 del regolamento (CE) n. 1974/2006 comma 11 la trasformazione di qualsiasi impegno relativo alle azioni della misura 214 a. all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

E' autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno relativo all'imboschimento di terreni agricoli ai sensi della misura 221 (art. 43 del reg. (CE) n. 1698/2005). Il passaggio è possibile se le superfici oggetto di impegno rispettano i requisiti richiesti per l'accesso alla misura 221 e alle condizioni da questa prevista. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo ad alcun rimborso.

La trasformazione in entrambi i casi precedenti deve avvenire nel rispetto della tempistica della domanda di pagamento.

14. Calcolo delle superfici in caso di colture arboree

Ai fini del pagamento le superfici investite a colture arboree sono così determinate:

Vigneto: sia per gli impianti specializzati che promiscui viene fatto riferimento alla superficie derivante dal GIS e registrata nello schedario viticolo (comma 2, art.4 L.R. n. 68/2012).

Castagneto da frutto: conformemente all'art.52 comma 1 del regolamento DPGR n.48/R/2003 di applicazione della L.R. n. 39/2000 "Legge forestale della Toscana", costituisce castagneto da frutto un'area di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a 40 piante di castagno da frutto per ettaro.

Oliveto e fruttiferi occorre dichiarare, per particella catastale, sia il numero di piante che la superficie interessata dalla coltura non specializzata; con densità di piante olivo superiore a 150 piante/ettaro e di fruttiferi superiore a 500 piante/ettaro, distribuite uniformemente su quota parte di una particella interessata, la coltura viene considerata specializzata e sulla medesima superficie non sono ammessi pagamenti per altre colture.

Viceversa, con densità inferiori a quelle sopra riportate, alle singole piante viene computata una superficie pari a:

- olivo: 50 mq/pianta,
- fruttiferi: 20 mq/pianta.

Sulla eventuale quota parte di superficie residua sono ammissibili a pagamento altre tipologie di colture.

15. Adempimenti procedurali

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura 214 a del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle dotazioni finanziarie ed alle condizioni di accesso previste. La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

Le domande devono essere riferite ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Ove l'UTE fosse situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

15.1 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto e di pagamento *	Dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014
Presentazione domanda di ampliamento**	
Presentazione domanda di pagamento a valere sul 2014	Entro il 15 maggio 2014
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili	Entro il 31 marzo 2014

*Le domande di aiuto presentate dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014 sono considerate, per la stessa annualità, anche domande di pagamento. Le eventuali domande di pagamento inoltrate dopo il 28 febbraio 2014 sono considerate domande di modifica e per le stesse vale quanto stabilito al successivo paragrafo 15.2 "Presentazione delle domande di pagamento".

**Ampliamenti dovuti all'acquisizione di nuove superfici.

La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento è fatta in base all'assegnazione finanziaria dell'anno di riferimento stabilita dal Documento di Attuazione Finanziaria (DAF) del PSR di cui alla delibera di G.R.888/2013 e dalla delibera di G.R. n.980/2013.

15.2 Presentazione delle domande di pagamento

Per le domande di pagamento è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario.

Per le domande di pagamento ricevute oltre il 15 maggio è applicata una riduzione pari all'1% dell'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto le domande di pagamento devono pervenire, e quindi essere ricevute nel senso sopra specificato, entro il venticinquesimo giorno di calendario dalla scadenza del 15 maggio (9 giugno).

Le domande di pagamento pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio sono irricevibili.

Se successivamente ad una domanda di pagamento presentata entro il 15 maggio, vengono inoltrate altre domande di pagamento, queste sono considerate di modifica, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 se presentate entro il 9 giugno. In particolare per tali domande non saranno applicate penalità se presentate entro il 31 maggio, subiranno invece una riduzione pari all'1% dell'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo, se presentate oltre il 31 maggio ed entro il 9 giugno.

La mancata presentazione della domanda di pagamento annua, comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento, e l'inserimento nel campione di aziende a controllo in loco. La presentazione di una modifica alla DUA è trattata alla luce di quanto disposto dal reg. (CE) n. 1122/2009.

15.3 Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di aiuto e della ricevibilità delle domande di pagamento:

- in caso di sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009 - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta

Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA) - la domanda è considerata contestualmente ricevuta;

- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informativo di ARTEA.

I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione delle domande deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA) entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA."

15.4 Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07¹ i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) ²	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni	Sono ammessi tutti i titoli di conduzione.
Documenti fiscali e societari ²	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

15.5 Luogo e Modalità e di presentazione delle domande

Domande di Aiuto e di Pagamento

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

I richiedenti dell'azione 214.a.1 "Introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica" iscritti agli elenchi degli operatori biologici di altra Regione per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento devono accedere al sistema informativo ARTEA o direttamente o tramite CAA.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

¹ L.r. n.45/07 Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricola e di impresa agricola

² Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web Service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

15.6 Termini per la presentazione delle domande

15.6.1 Domande di aiuto e pagamento annualità 2014

Per l'anno 2014 le domande di aiuto devono pervenire nel periodo 1 gennaio 2014 – 28 febbraio 2014 e costituiscono anche domande di pagamento.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio la domanda annua di pagamento. Per l'azione 214a.1, ai fini dei pagamenti, ARTEA assumerà come valido l'ultimo PAP o modifica di PAP presentato dall'azienda nell'annualità della domanda di pagamento.

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto (1 marzo 2014 - 28 febbraio 2019).

15.7 Domande di rinnovo reg. CEE 2078/92 e reg. (CE) n. 1257/99

I rinnovi di adesione al reg. CEE 2078/92 (misura F.1 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni) e al reg. (CE) n. 1257/99 (misura 6 (f) misure agroambientali) devono essere presentate entro il 15 maggio di ogni anno tramite sottoscrizione della scheda fascicolo secondo quanto previsto dal decreto ARTEA n.292/2009.

15.8 Domande di ampliamento

Le domande di ampliamento della superficie dell'UTE dovute all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di nuove superfici devono essere presentate entro il termine delle domande di aiuto, per il 2014 devono pervenire nel periodo 1 gennaio 2014 – 28 febbraio 2014.

Gli ampliamenti della superficie sono ammessi esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni e indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento sono soggetti ad impegno.

Gli ampliamenti ammessi a pagamento non danno origine ad un nuovo impegno quinquennale, ma godono dei benefici per il restante periodo di impegno.

Il titolo di possesso degli ampliamenti deve sussistere alla data di presentazione della domanda di ampliamento.

Non sono considerati ampliamenti ai fini dell'ammissibilità a pagamento le superfici già sottoposte ad impegno che non erano eleggibili a pagamento, ma lo diventano per scelte colturali ed imprenditoriali.

15.9 Comunicazioni per cause di forza maggiore

Le richieste e le comunicazioni dovute a cause di forza maggiore relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo e devono essere inoltrate entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

In caso di decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

Le eventuali cause di forza maggiore invocate dal beneficiario devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali premi già percepiti.

15.10 Recesso/Trasferimento impegno/Subentro

Le comunicazioni di recesso e/o trasferimento impegno non sono soggette a imposta di bollo e devono essere presentate ad ARTEA entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, fa fede il timbro di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso senza cessione dell'UTE il beneficiario non è tenuto al rimborso di quanto già percepito se cessa definitivamente l'attività agricola avendo adempiuto ad una parte significativa del proprio impegno, identificata con la durata di tre anni su cinque. In caso contrario si procede al recupero totale delle somme erogate.

In caso di trasferimento di impegno, il subentrante deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dall'azione; qualora tali requisiti non fossero rispettate si procede al recupero di quanto già pagato.

In presenza di cessione totale o parziale dell'UTE, il cedente è tenuto a comunicare all' ARTEA i dati utili alla definizione della prosecuzione dell'impegno:

- documentazione attestante il subentro;

- accordo che stabilisca il soggetto beneficiario.

L'assenza della documentazione attestante il subentro, nei termini previsti, comporta il mancato pagamento dell'annualità che segue il trasferimento.

L'assenza dell'accordo che stabilisce il soggetto beneficiario, nei termini previsti, comporta il pagamento al soggetto che ha adempiuto all'impegno, per oltre il 50% dell'annualità di riferimento.

In caso di mancata prosecuzione dell'impegno si procederà al recupero dei premi percepiti.

Il subentrante è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno.

I terreni già in possesso del subentrante, sono soggetti ad impegno ma saranno ammessi a finanziamento solo a seguito della presentazione di una domanda di ampliamento e relativa ammissione a pagamento.

I terreni ceduti ad un subentrante, già beneficiario, godono del pagamento fino a conclusione del relativo quinquennio gravante sugli stessi.

Se il trasferimento si verifica prima dell'inserimento del cedente nella graduatoria degli ammessi a finanziamento, il subentrante deve possedere le condizioni di accesso previsti dall'azione e un punteggio di priorità non inferiore a quello determinato per il cedente. Il mancato invio della documentazione attestante il subentro nei termini previsti dei 30 giorni comporta la decadenza della domanda.

15.11 Rinunce

La comunicazione della rinuncia deve essere inoltrata ad ARTEA ed il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

A partire dalle domande di aiuto dell'annualità 2010 ogni qualvolta un richiedente comunichi una rinuncia ad un pagamento agroambientale, vedrà il proprio punteggio, conseguito in base ai criteri di selezione delle domande, decurtato di 4 punti nel caso in cui presenti una nuova domanda di aiuto alle misure agroambientali nella o nelle annualità successiva/e.

15.12 Integrazione documentale

Per chi aderisce alle azioni 214.a.1 "Introduzione o mantenimento dell' agricoltura biologica" e 214.a.2 "Introduzione o mantenimento dell' agricoltura integrata", copia delle analisi, comprese quelle richieste a fine impegno, deve essere inserita sul S.I. ARTEA nel termine di 2 mesi dalla loro effettuazione.

Per chi aderisce all'azione 214.a.2 "Introduzione o mantenimento dell' agricoltura integrata", ai fini della valutazione delle condizioni di accesso o dei criteri di selezione, devono essere inseriti nella DUA o in fascicolo elettronico, a dimostrazione dello status di socio fornitore, tramite doc. 272, gli estremi del contratto o contratti di fornitura, rilasciato/i dal concessionario, comprensivi di copia elettronica dei documenti originali.

15.13 Adempimenti istruttori

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente ARTEA adotta, entro il 31 marzo 2014 il provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili;
- l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento per insufficienza delle risorse;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

L'ARTEA provvede alla pubblicazione della graduatoria e degli elenchi suddetti, con le motivazioni degli esiti istruttori negativi, sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

15.14 Istruttoria recupero

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.